

Conferenza Episcopale Italiana

NORME
CIRCA IL REGIME AMMINISTRATIVO
DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI ITALIANI
IN MATERIA DI NULLITÀ MATRIMONIALE

Art. 1 - Finalità

§ 1. L'entrata in vigore della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* di Papa Francesco del 15 agosto 2015 rende necessario aggiornare le *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi* promulgate il 30 marzo 2001 dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il Motu Proprio affida alle Conferenze Episcopali il compito di condividere la conversione delle strutture giudiziarie, stimolando e aiutando i Vescovi a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale e curando, per quanto possibile, che venga assicurata, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, la gratuità delle procedure.

§ 2. La Conferenza Episcopale Italiana, in continuità con l'impegno finora profuso, consapevole che *“l'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha [...] una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana”* (Papa Francesco, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 24 gennaio 2014), promulga le presenti norme al fine di aiutare i Vescovi nell'esercizio della funzione giudiziaria in materia di nullità matrimoniale, disciplinando l'erogazione del proprio contributo finanziario a favore dei tribunali ecclesiastici italiani per le cause matrimoniali e garantendo la giusta omogeneità amministrativa.

§ 3. La presente disciplina vale anche per i tribunali del Vicariato di Roma, fatta salva, in ogni caso, la loro condizione giuridica speciale.

Art. 2 – Soggettività giuridica

§ 1. I tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali hanno come soggetto d'imputazione delle posizioni e dei rapporti attinenti l'attività amministrativa e la gestione economica:

- 1°. per i tribunali *diocesani*: la diocesi di cui sono espressione, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;
- 2°. per i tribunali *interdiocesani*: le diocesi che li costituiscono secondo norme di funzionamento contenute in un regolamento predisposto dal Consiglio Episcopale Permanente.

§ 2. Per i tribunali *interdiocesani* ai quali aderiscono tutte le diocesi della Regione ecclesiastica i rapporti sono imputati alla Regione ecclesiastica di riferimento, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

§ 3. La gestione dei rapporti giuridici ed economici dei tribunali interdiocesani è affidata al Vescovo Moderatore, il quale agisce in nome e per conto delle diocesi che costituiscono il tribunale in forza di idonea delega. Per l'esercizio di tale gestione, il Vescovo Moderatore può avvalersi del Vicario giudiziale.

§ 4. Le diocesi e le Regioni ecclesiastiche interessate istituiscono, nel quadro del loro bilancio complessivo, fondi distinti riservati rispettivamente all'attività dei tribunali diocesani e interdiocesani.

§ 5. Entro un anno dalla promulgazione della presente normativa, i Vescovi approvano un regolamento per i tribunali di cui sono responsabili, contenenti le disposizioni necessarie per il loro ordinato funzionamento, in riferimento all'esecuzione delle presenti Norme.

Art. 3 – Il contributo della CEI

§ 1. L'importo con cui la CEI partecipa alle spese per l'attività dei tribunali è deliberato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Episcopale Permanente. Nel formulare tale proposta, il Consiglio Episcopale Permanente terrà conto delle documentate esigenze finanziarie dei rispettivi tribunali diocesani e interdiocesani presentate dalle Regioni ecclesiastiche e del quadro complessivo delle risorse disponibili.

§ 2. Tali risorse sono ripartite tra le Regioni ecclesiastiche, per metà, in relazione al numero degli abitanti e, per l'altra metà, in relazione al numero delle cause terminate nel precedente quinquennio nei tribunali diocesani e interdiocesani della Regione ecclesiastica.

§ 3. I criteri di valutazione economica delle cause terminate sono stabiliti dal Consiglio Episcopale Permanente.

§ 4. Il numero degli abitanti è determinato con il criterio di cui alle deliberazioni concernenti l'attuazione della delibera n. 57 della CEI.

§ 5. Il contributo effettivo alla Regione ecclesiastica sarà comunque contenuto entro la misura delle esigenze finanziarie determinate secondo il § 1.

§ 6. I dati relativi alle cause terminate nei tribunali diocesani e interdiocesani nell'anno precedente sono comunicati dal Presidente di ciascuna Regione ecclesiastica alla Presidenza della CEI entro il mese di febbraio di ogni anno, unitamente a un documentato rendiconto economico, redatto secondo un modello approvato dalla Presidenza della CEI.

§ 7. La Regione ecclesiastica, in aggiunta ai documenti ordinariamente allegati al rendiconto, e i tribunali ecclesiastici sono tenuti, a richiesta della Presidenza della CEI, a fornire senza indugio ogni ulteriore documento e giustificazione in ordine alla utilizzazione delle somme erogate dalla CEI.

§ 8. Il contributo viene erogato su conto corrente intestato alla Regione ecclesiastica con periodicità bimestrale anticipata. La misura delle rate precedenti allo stanziamento annuale deliberato dalla Assemblea Generale della CEI è determinata sulla base delle rate dell'esercizio precedente, fermo restando che l'eventuale conguaglio viene distribuito nelle rate successive al predetto stanziamento.

Art. 4 – Ripartizione a favore dei tribunali

§ 1. La Regione ecclesiastica ripartisce, con equità e nel rispetto dei criteri individuati nell'art. 3 § 2 e delle finalità del *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, i contributi economici erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana e il personale di cui dispone tra i tribunali ecclesiastici della Regione, relazionandone annualmente alla stessa CEI.

§ 2. Nel caso in cui una o più diocesi intendano costituire un proprio tribunale diocesano o interdiocesano, recedendo da altro tribunale interdiocesano, dovranno garantire nel proprio organico la ricollocazione del personale che, a motivo del recesso, risultasse in esubero nell'organico del tribunale di provenienza.

Art. 5 – Rimborso delle spese straordinarie per le sedi

§ 1. Spetta alle diocesi mettere a disposizione, a titolo gratuito, una sede idonea dei tribunali che costituiscono.

§ 2. A seguito dell'approvazione della Presidenza della CEI, le spese straordinarie concernenti le sedi dei tribunali possono essere rimborsate fino alla misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili a contributo.

§ 3. L'erogazione del rimborso avviene previa esibizione di idonea documentazione di spesa e nel rispetto dei vincoli di utilizzazione degli interventi.

§ 4. È compito del Consiglio Episcopale Permanente definire i costi ammissibili a contributo e la durata del vincolo di utilizzazione della sede dei tribunali.

Art. 6 – Il contributo delle parti; esenzione, riduzione, rateizzazione

§ 1. I Vescovi siano sollecitati nell'accompagnare i fedeli che intendono adire i tribunali della Chiesa in modo che non siano scoraggiati a prendere parte ai processi a causa delle spese.

§ 2. Le parti sono tenute a concorrere alle spese giudiziali nella misura e secondo le modalità determinate dal Consiglio Episcopale Permanente, ferma la possibilità di contribuire liberamente alla copertura parziale del costo effettivo di una causa nelle forme previste dall'ordinamento canonico per sovvenire alle necessità della Chiesa.

§ 3. Le parti che non sono in grado di sostenere il pagamento del contributo di cui al paragrafo precedente possono chiedere al Vicario giudiziale l'esenzione o la riduzione del contributo. Al medesimo spetta stabilire l'eventuale rateizzazione.

La riduzione o l'esenzione vengono concesse dallo stesso Vicario giudiziale dopo aver acquisito il parere del parroco della parte o di altro sacerdote che la conosca e tutti gli altri elementi rilevanti secondo il diritto civile, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio Episcopale Permanente.

A fronte di un reclamo, il Vicario giudiziale deferisce la decisione al Vescovo Moderatore.

Art. 7 – Avvocati e procuratori

§ 1. Ogni tribunale ecclesiastico deve istituire un elenco degli avvocati e procuratori, la cui disciplina è stabilita dal Regolamento di cui all'art. 2 § 5 delle presenti norme.

Il patrocinio delle cause trattate avanti il tribunale è riservato agli iscritti nell'elenco, nonché agli avvocati rotali.

Altri avvocati e procuratori possono assumere il patrocinio solo se iscritti in elenchi di altri tribunali e se approvati, in singoli casi, dal Vescovo Moderatore del tribunale.

§ 2. Tutti gli avvocati e procuratori che svolgono funzioni di patrocinio presso un tribunale ecclesiastico italiano debbono attenersi al regolamento del tribunale medesimo.

§ 3. Il Preside del Collegio giudicante determina la misura degli onorari dovuti dalle parti agli avvocati e procuratori, nonché l'importo degli ulteriori compensi che non possano ritenersi compresi in tali onorari, con riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo.

§ 4. In primo grado di giudizio, tale determinazione avviene sulla base di un preventivo, presentato ed accettato dalla parte attrice al momento dell'ammissione del libello e dalla parte convenuta al momento della presentazione del mandato. Alla conclusione della fase istruttoria, il patrono potrà presentare una distinta degli ulteriori oneri sostenuti al Preside del Collegio giudicante, il quale, se la riterrà congrua, aggiornerà la determinazione emessa sulla base del preventivo. Tale aggiornamento definisce la somma che il patrono richiederà alla parte a titolo di compenso definitivo.

§ 5. Nel secondo grado di giudizio, se questi si svolge secondo il rito ordinario, la determinazione avviene sulla base di un preventivo, presentato ed accettato dalle parti al momento della concordanza del dubbio della causa. Qualora si svolgesse secondo quanto previsto dal can. 1680, § 2, la determinazione avviene a consuntivo al momento della notifica del decreto di conferma della decisione di primo grado.

§ 6. Il Preside del Collegio è tenuto a informare le parti delle somme dovute. In particolare, della determinazione formulata sulla base di un preventivo viene redatto apposito verbale che, se accettato dalle parti interessate, viene da queste sottoscritto unitamente agli avvocati e procuratori e dal Preside del Collegio, ed è conservato assieme agli atti della causa.

§ 7. Eventuali reclami delle parti contro l'operato degli avvocati e dei procuratori circa i costi del patrocinio, o circa le norme del diritto e le regole deontologiche, debbono essere presentati al Preside del Collegio giudicante. Questi, se riscontra che il reclamo ha fondamento, per il tramite del Vicario giudiziale deferisce la questione al Moderatore del tribunale per gli opportuni provvedimenti.

§ 8. Gli avvocati e i procuratori iscritti all'Elenco di un tribunale ecclesiastico sono tenuti, a turno, a richiesta del Vicario giudiziale e a meno di gravi ragioni la cui valutazione spetta al medesimo Vicario giudiziale, a prestare il proprio gratuito patrocinio alle parti alle quali è stato assegnato un patrono d'ufficio.

Gli avvocati e i procuratori, che prestano il proprio gratuito patrocinio su richiesta del Vicario giudiziale, possono chiedere al tribunale il rimborso delle spese vive sostenute per il loro lavoro, previa presentazione di distinta documentata delle spese medesime.

Art. 8 – I patroni stabili

§ 1. I fedeli possono rivolgersi ai patroni stabili per ottenere consulenza canonica circa la loro situazione matrimoniale e per avvalersi del loro patrocinio avanti il tribunale ecclesiastico presso il quale prestano il loro servizio.

Il servizio di consulenza avviene secondo i tempi e le modalità previsti dal regolamento del tribunale e tenuto conto dell'organizzazione diocesana dell'indagine pregiudiziale o pastorale.

§ 2. Spetta al Consiglio Episcopale Permanente dare determinazioni circa l'istituzione dei patroni stabili ai sensi del can. 1490 nonché circa i requisiti e i criteri per l'affidamento dell'incarico, la natura del rapporto con il tribunale (o i tribunali) e le modalità di esercizio dell'attività.

I patroni stabili esercitano il compito sia di avvocato sia di procuratore.

L'incarico di patroni stabili deve essere conferito a persone che, in possesso delle qualifiche richieste dal can. 1483, offrano garanzia di poter efficacemente svolgere il loro compito a favore dei fedeli.

L'assunzione del predetto incarico è ragione d'incompatibilità con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i tribunali ecclesiastici italiani.

§ 3. Per potersi avvalere del patrocinio di un patrono stabile, la parte che ne abbia interesse deve farne richiesta scritta e motivata al Vicario giudiziale. Questi può accogliere la richiesta, tenendo conto delle ragioni addotte e delle effettive disponibilità del servizio.

§ 4. Il patrono stabile non può ricevere alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza, né per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio.

§ 5. Il patrono stabile può rifiutare l'incarico per una determinata causa ovvero rinunciare in corso di causa all'incarico assunto, se legittimamente impedito o se ritenga, in scienza e coscienza, di non poter continuare a svolgerlo. Tale rinuncia, per essere efficace, deve essere accolta dal Vicario giudiziale.

Art. 9 - Norme applicative

§ 1. Il Consiglio Episcopale Permanente, per favorire l'omogeneità delle procedure, fornisce delle linee guida per l'attuazione delle presenti Norme in relazione alla ripartizione dei contributi della CEI all'interno della singola Regione ecclesiastica, redige un modello di regolamento per l'organizzazione amministrativa e adotta determinazioni circa le rogatorie, i compensi in favore dei periti e degli avvocati, il gratuito patrocinio, e le erogazioni liberali che possono essere effettuate dai fedeli e la disciplina del rapporto di lavoro degli operatori.

§ 2. La Segreteria Generale della CEI presta, ove richiesto, un servizio di consulenza in favore dei tribunali ecclesiastici per assicurare il corretto inquadramento giuridico degli operatori.

Art. 10 - Norme transitorie

Dall'entrata in vigore delle presenti Norme e per un periodo di tre anni, qualora il contributo a favore della Regione ecclesiastica determinato secondo il nuovo regime sia inferiore a quello erogato nell'anno precedente, la Presidenza della CEI può concedere, a fronte di specifica motivata e documentabile istanza, un contributo aggiuntivo nella misura non superiore ai quattro quinti della differenza tra il contributo erogato nell'anno precedente e quello calcolato secondo le nuove norme per l'anno corrente. La copertura economica del fabbisogno derivante da eventuali contributi aggiuntivi è assicurata mediante una specifica riserva sullo stanziamento annuale.